



UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL BELICE”

il distretto delle idee

www.unionebelice.it - pec: unionebelice@pec.it

prot. 577 del 23.10.2020

Ai Sigg. Consiglieri dell’Unione dei Comuni Valle del Belice

E p.c.

Al Presidente dell’Unione

Alla Giunta dell’Unione

Ai Componenti Ufficio unico

LORO SEDI

OGGETTO: Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Approvazione criteri di trasparenza e tracciabilità per la disciplina dello svolgimento delle sedute di consiglio dell’Unione in modalità “a distanza”.

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Valle del Belice, in virtù del quale, per quanto qui rileva:

- l’art. 16 dispone al comma 5 che: “Il Consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti”; al comma 8 che “La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente del Consiglio dell’Unione, contenente l’ordine del giorno della seduta e nell’avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l’ora della riunione”;
- l’art. 25, comma 1, dispone che “Il Presidente sceglie il Segretario generale tra i Segretari dei comuni aderenti all’Unione il quale svolge le funzioni previste per legge”.

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione, in virtù del quale, per quanto qui rileva:

- l’art. 2, comma 1, dispone che “Il Consiglio dell’Unione è convocato dal Presidente del Consiglio su propria iniziativa o nei casi indicati nell’art. 16, comma 7, dello Statuto (Ovvero su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri o su richiesta del Presidente della Giunta dell’Unione”;

- l'art. 3 dispone che "L'atto di convocazione, debitamente assunto al protocollo generale dell'Unione, è inoltrato (...) alle Segreterie dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione, le quali provvederanno, tramite i propri messi notificatori, alla consegna di copia dell'atto ai Consiglieri dell'Unione eletti nel comune, nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto";
- l'art. 5, comma 1, sancisce che "Le proposte deliberative, complete degli eventuali allegati e dei materiali di riferimento, dovranno essere messe a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della data di convocazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Unione e deposito presso i locali della Segreteria dell'Unione";
- l'art. 11, comma 1, dispone che "Il Presidente regola l'ordinato svolgimento del Consiglio dell'Unione (...);

Rilevata la necessità, fortemente accentuata dalla contingente emergenza sanitaria e della relativa e conseguente legislazione adottata dalla Autorità nazionali, di garantire la funzionalità dell'attività del Consiglio Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo consiliare, anche attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti del Consiglio la possibilità di partecipazione alle sedute ed il pieno esercizio delle proprie funzioni;

Rilevato che moderne tecnologie consentono lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza e la conseguente possibilità per i componenti del Consiglio dell'Unione e dello stesso Segretario generale di partecipare "a distanza" alle adunanze convocate per assumere le deliberazioni di competenza;

Richiamati:

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

- l'art. 1, comma 3, del decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a) del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei termini di cui al richiamato art. 73 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18;

- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

- l'art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come modificato dall'art.1, comma 1, lett. a), del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, in virtù del quale è stata approvata la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid 19 fino al 31 gennaio 2021;

Dato atto che questo Ente non è dotato di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio dell'Unione in modalità di videoconferenza e che, conseguentemente, è applicabile la normativa emergenziale richiamata;

Considerato che

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile e, vista l'emergenza epidemiologia, opportuno evitare per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuto di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio dell'Unione per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità dell'organo consiliare come meglio specificato nelle seguenti indicazioni:

- la modalità in videoconferenza delle sedute del Consiglio dell'Unione rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio dell'Unione;
- in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale ed eventuali suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'ente, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dall'Unione, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
- la seduta di Consiglio dell'Unione svolta con la modalità "a distanza" si intende svolta presso la sede dell'Unione;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una

chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;

- per le sedute del Consiglio dell'Unione la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri dell'Unione e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, o anche tramite successiva pubblicazione della registrazione della seduta;
- la pubblicità delle sedute del Consiglio dell'Unione può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Unione, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, garantita altresì dalla personale conoscenza dei componenti dell'organo consiliare da parte del Presidente del Consiglio dell'Unione e dal Segretario comunale, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea, assicurando che sia consentito al Segretario comunale, e ad eventuale altro soggetto che con lo stesso collabora, per lo svolgimento delle funzioni di verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione dell'organo collegiale;
- la presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Unione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio dell'Unione almeno dodici (12) ore prima dell'ora del collegamento per consentire l'invio a tutti i componenti del Consiglio comunale;
- il Segretario dell'Unione attesta la presenza dei componenti dell'organo consiliare mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione ed esercizio delle competenze, ex art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario dell'Unione, è dichiarata dal Presidente del Consiglio valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, con inizio nell'ora in cui il Segretario accerta il numero legale per la validità della seduta, così come stabilito nello Statuto;
- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della data di convocazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Unione;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente del Consiglio, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio. La modalità utilizzata, attualmente, non è compatibile con votazioni a scrutinio segreto;

- la seduta può avvenire anche solo in videoconferenza, ovvero senza alcun componente presso la sede dell'Unione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso di convocazione del Consiglio dell'Unione;
- al termine della votazione il Presidente del Consiglio dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori e la dichiarazione del Segretario dell'Unione sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;
- la seduta può prevedere la presenza presso la sede dell'Unione e in collegamento mediante videoconferenza;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
- eventuali temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o eventuali altre ragioni che impediscono a taluno dei componenti il Consiglio il collegamento in videoconferenza, non comportano la sospensione della seduta nella misura in cui risulti garantito il numero legale. In caso di mancanza del numero legale si procede ai sensi dell'art. 16, comma 5, seconda parte dello Statuto ovvero la seduta viene sospesa per un'ora. Qualora alla ripresa o durante i lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, col medesimo o.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione;
- alla seduta in videoconferenza possono partecipare il Presidente dell'Unione ed i Sindaci componenti della Giunta dell'Unione ed i Responsabili dell'Ufficio unico dell'Unione;
- qualora, in presenza di eventuali esigenze particolari rappresentate e vagliate dall'ufficio di presidenza, la seduta si svolga presso la sede dell'Unione e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario dell'Unione, non si procede con le modalità della videoconferenza ma secondo le modalità ordinarie, assicurando il massimo rispetto delle misure di prevenzione e contenimento e le ulteriori misure di protezione individuale prescritte dall'autorità competenti e indicate nel proseguo.

Fermo restando le disposizioni di legge, le misure contenute nei DPCM e nelle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, laddove le sedute consiliari si svolgano in presenza dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

- a) le sedute si svolgeranno nella Sala consiliare del Palazzo municipale di Salaparuta che consente, anche tramite il parziale utilizzo da parte dei consiglieri dei posti a sedere ordinariamente dedicati all'accoglimento della platea cittadina, l'osservanza delle distanze interpersonali minime fra i componenti il consesso civico, fra i componenti l'amministrazione comunale, nonché fra eventuali Responsabili degli Uffici e cittadini presenti;
- b) al fine di garantire la pubblicità della seduta, e tenuto conto dei posti occorrenti per consiglieri comunali, gli amministratori, il Segretario comunale ed eventuali Responsabili degli uffici presenti, l'accesso al pubblico è consentito per un numero massimo di n. 30 persone;
- c) tenuto conto del DPCM adottati e da ultimo DPCM 18 ottobre 2020, chiunque presenti un'infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37.5 ° è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio e a contattare il proprio medico curante;
- d) chiunque accusa sintomi riconducibili alla patologia COVID 19 è invitato vivamente a non accedere al Palazzo comunale;

- e) i soggetti sottoposti a quarantena e i soggetti risultati positivi al virus sono invitati a rispettare le prescrizioni impartite dalle autorità competenti e a non fare ingresso nel Palazzo municipale;
- f) presso la sala di ingresso del Palazzo municipale è messo a disposizione un apposito dispositivo disinfettante per il lavaggio delle mani. Si invita chiunque faccia ingresso nel Palazzo a farne uso prima dell'accesso all'Aula consiliare;
- g) sarà favorito, anche tramite l'apertura delle finestre collocate, il regolare e frequente scambio d'aria, escludendo l'accensione dell'impianto di condizionamento;
- h) l'aula consiliare dovrà essere sanificata con appositi disinfettanti prima di ogni seduta;
- i) al fine di consentire agli aventi diritto di intervenire ai lavori consiliari, verrà predisposta apposita postazione dotata di microfono;
- j) tutti i soggetti presenti durante la seduta del Consiglio dell'unione sono invitati:
 - dotarsi e indossare dispositivi di protezione individuale;
 - curare l'igiene delle mani, utilizzando specifici detergenti e/o disinfettanti;
 - mantenere sempre la distanza interpersonale minima di almeno un metro;
 - evitare abbracci, strette di mano e ogni altro tipo di contatto interpersonale;
 - praticare l'igiene respiratoria , curandosi eventualmente di starnutire e/o tossire in un fazzoletto ed evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
 - evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire, in via preventiva, adeguata informazione ai consiglieri dell'Unione circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime;

Dato atto che il Presidente del Consiglio dell'Unione, nella predisposizione e adozione del presente provvedimento, è stato assistito dal Segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 97 del Tuel;

Preso atto della disponibilità espressa dal Presidente dell'Unione di garantire, ai fini dello svolgimento delle sedute del Consiglio dell'Unione, l'utilizzo della piattaforma Zoom, già in uso presso il Comune di Partanna, che fornisca l'utilizzo di webcam e microfono ai fini del regolare svolgimento dei lavori consiliari;

Ritenuto che l'organizzazione dell'attività deliberativa del Consiglio dell'Unione "a distanza" costituisce un provvedimento non solo opportuno ma anche necessario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Vista la normativa d'emergenza da Covid 19;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione;

Ritenuta la propria competenza;

DISPONE

1. L'approvazione delle misure sopra indicate per lo svolgimento delle sedute del Consiglio dell'Unione in modalità "a distanza", in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
2. La pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto.
3. Di comunicare il presente provvedimento ai sig.ri consiglieri dell'Unione, al Presidente dell'Unione, ai Sindaci componenti della Giunta dell'Unione e ai responsabili dell'Ufficio unico, nonché a tutti i soggetti che ordinariamente sono destinatari della convocazione delle sedute consiliari, informando anche i cittadini mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Letizia Interrante

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

F.to Anna Maria Crocchiolo